

2. Le fasi finali di attuazione del programma di liquidazione del gruppo EFIM

Come si è detto il programma di liquidazione del gruppo EFIM riguarda ormai solo la gestione del copiosissimo contenzioso (circa 2.400 procedimenti giurisdizionali aperti), il recupero dei crediti, il pagamento dei debiti inseriti negli stati passivi.

In effetti il Commissario liquidatore ha trasmesso relazioni annuali al Ministro vigilante, aggiornando la situazione al 30 giugno 1999 ed al 30 giugno 2000.

In questa sede si dà notizia degli ulteriori sviluppi del programma di liquidazione, nei suoi termini essenziali già illustrato nella precedente relazione.

Le società della Difesa

Nella precedente relazione della Corte dei conti è stata articolatamente esposta la vicenda della cessione delle società controllate da EFIM operanti nel settore Difesa ed aereo spaziale a Finmeccanica.

Si è in quella occasione sottolineata la situazione di conflittualità diffusa tra EFIM e società da essa controllata con Finmeccanica in ordine ai contenuti ed agli effetti dei contratti di compravendita delle società ed aziende della Difesa, situazione che si avviava comunque a definizione almeno parziale attraverso una composizione transattiva.

La vicenda e le osservazioni della Corte su di esse possono così essere sintetizzate:

1. Momento centrale per l'attuazione del programma di liquidazione del gruppo EFIM è stata la cessione delle società operanti nel settore Difesa e aerospaziali.

La legge n.33/1993, al fine di mantenere in mano pubblica dette società ne ha previsto il trasferimento a società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del Tesoro, successivamente individuata in Finmeccanica.

Ciò è avvenuto attraverso un articolato percorso segnato dal contratto del 21 dicembre 1992 di affitto ad IRI o a società dalla stessa controllata (poi indicata in Finmeccanica) dei complessi aziendali di Oto Melara, Breda Meccanica, Bresciane, SMA, Officina Galileo, Agusta Sistemi, Agusta OMI; dalla successiva vendita a Finmeccanica dei complessi aziendali con opzione per l'acquisto delle azioni di dette società stipulati il 12 febbraio 1994 e, infine, a seguito dell'esercizio da parte di Finmeccanica dell'opzione, con i contratti di vendita del 30 dicembre 1994, che hanno avuto ad oggetto le azioni sia delle sopracitate società principali del settore Difesa innanzi citate, ma anche di società minori possedute da EFIM e dal gruppo.

2. La determinazione del prezzo della compravendita e talune clausole contrattuali hanno dato luogo ad articolato contenzioso tra EFIM e Finmeccanica.

3. Al momento della stipula dei contratti il compratore pagava solo un prezzo simbolico, mentre la determinazione dei prezzi di trasferimento veniva demandato a mandatarî delle parti o, in mancanza di accordo, ad un Arbitratore.

Questi veniva nominato dal Tribunale di Roma e determinava il prezzo di cessione delle azioni con criteri reddituali o finanziari fissandolo in Lire 175.056.000.000, oltre interessi a decorrere dal 30 dicembre 1994.

Il Commissario liquidatore EFIM, non condividendo detti criteri, adiva il Collegio arbitrale previsto in contratto. Quest'organo affermava che la determinazione del prezzo delle azioni doveva essere effettuato utilizzando criteri misti patrimoniali-reddituali ed annullava il lodo dell'arbitratore, riservandosi di determinare il prezzo delle azioni.

4. Altro motivo di contenzioso nasceva in ordine al pagamento dei corrispettivi di elementi patrimoniali relativi ai rapporti di fornitura di materiale bellico ad Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela ed Indonesia stipulati anteriormente al 31 dicembre 1992.

Detti rapporti giuridici e le correlative poste patrimoniali dovevano, ai sensi dell'art. 8, comma 2 - quater, della legge n.598/1994 essere trasferiti, ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ad una società all'uopo costituita dal Commissario liquidatore EFIM e le cui azioni dovevano essere intestate al Ministero del Tesoro.

Veniva così costituita la Armamenti e Aerospazio S.p.A. alla quale venivano conferiti da parte delle società che ne erano titolari, gli elementi patrimoniali connessi ai rapporti giuridici di cui sopra, individuati con decreto del Ministro del Tesoro del 29 dicembre 1994.

Le società dalle quali i rapporti giuridici erano stati scorporati e successivamente Finmeccanica chiedevano ad EFIM il pagamento di somme

che assumevano dovute per detto trasferimento, calcolandole a valore di libro. EFIM resisteva.

Veniva così adito apposito collegio arbitrale, il quale riconosceva che inter partes il controvalore per il trasferimento dei rapporti di cui sopra è di Lire 965 miliardi, oltre interessi legali a decorrere dal 30 dicembre 1994.

Al pagamento di questa somma era tenuto in via sussidiaria EFIM ove a ciò non avesse provveduto, in tutto o in parte, il Ministero del Tesoro, quale azionista della Società Armamenti e Aerospazio.

5. I contratti di cessione delle aziende della Difesa a Finmeccanica includevano, sulla base del piano di ristrutturazione industriale approvato con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria del 4 agosto 1993, una clausola indennitaria nel caso di mancato ottenimento di commesse da parte del Ministero della Difesa, secondo dati quantitativi e temporali relativi al decennio successivo al piano stesso. Finmeccanica con lettera dell'8 maggio 1998 attivava tale clausola.

6. Nel sopracitato decreto di ristrutturazione industriale delle aziende della Difesa veniva anche previsto a carico della liquidazione EFIM il costo del proporzionamento degli organici e cioè il costo necessario per ridurre gli organici del personale attraverso prepensionamenti e messa in cassa integrazione guadagni. Dubbio sorgeva sull'inserimento in detta voce delle retribuzioni corrisposte al personale tra la data di affitto delle imprese e la messa in c.i.g.

A copertura di dette spese era stato peraltro stanziata con D.L. n.643/1994 la somma di Lire 145,5 miliardi.

7. Dopo lunghe trattative EFIM e società del gruppo EFIM e Finmeccanica raggiungevano su questi punti, come su reciproci riconoscimenti di debito nonché su rapporti contenziosi tra società del gruppo EFIM e Finmeccanica, un accordo trasfuso in uno schema di transazione.

In detto accordo transattivo venivano fissate, tra l'altro, le seguenti clausole:

- la determinazione del prezzo di vendita delle azioni delle società della Difesa, sulla base dei criteri indicati nel lodo del collegio arbitrale, nell'importo di Lire 437 miliardi;
- la determinazione dell'importo delle poste patrimoniali e di rapporto di forniture di materiale bellico ad Iran, Iraq, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, trasferite da società della Difesa acquistate da Finmeccanica alla società Armamenti ed Aerospazio, di cui al lodo arbitrale in Lire 335 miliardi posti a carico di Efim, con contestuale trasferimento delle azioni di Armamenti e Aerospazio al Ministero del Tesoro;
- la determinazione dell'indennizzo per mancata assegnazione alle società della Difesa acquistate da Finmeccanica di commesse militari per il periodo 1997 - 2002, nell'importo di Lire 175 miliardi, ritenuto congruo da consulenti nominati dal Ministero del Tesoro;
- la determinazione in Lire 140 miliardi delle somme da pagare a Finmeccanica per interventi a favore dei dipendenti in conseguenza del c.d. riproporzionamento degli organici.

8. In ordine al contenzioso tra EFIM e Finmeccanica conseguente al trasferimento delle azioni delle società della Difesa la Corte poneva in rilievo le seguenti considerazioni.

9. La controversia sul prezzo di trasferimento delle azioni è stata conseguenza della formulazione dei contratti di vendita, nei quali non solo non sono stati indicati i prezzi della compravendita ma neppure formulati in modo esaustivo i criteri di individuazione del prezzo, tanto che l'Arbitratore unico nominato dal Tribunale di Roma ed il collegio arbitrale adito dalle parti sono pervenuti a conclusioni tra loro largamente difformi.

10. Del tutto particolare è la vicenda del trasferimento dei rapporti giuridici nascenti dalle forniture ad Iran ed altri paesi. Si trattava di rapporti sostanzialmente onerosi per le società che avevano costruito materiali bellici non più forniti per vicende internazionali ad Irak, Iran, Libia e Stati sudamericani, rapporti che secondo il piano di ristrutturazione industriale andavano scorporati dalle società della Difesa per non gravarle di un carico

debitorio. Attraverso varie vicende amministrative, contrattuali e normative esposte nella precedente relazione, detti rapporti sono stati trasferiti a valore di libro ad una società appositamente costituita (Armamenti ed Aerospazio) e subito dopo posta in liquidazione, la quale nel bilancio al 31 dicembre 1996, ultimo disponibile, a fronte di un capitale sociale di circa 695.230 milioni di lire espone perdite per circa 872.280 milioni di lire.

Inoltre, secondo la relazione del collegio sindacale di detta società, le poste attive di bilancio relative ai materiali acquisiti sono del tutto inattendibili poiché detti materiali sono stati realizzati ad hoc per i committenti ed ormai obsoleti. Gli unici possibili acquirenti dei materiali sono peraltro le società che li hanno alienati in quanto rientrano nel quadro di loro nuove iniziative commerciali.

In sostanza è stata costituita una nuova società per azioni per trasferire ad essa, ad un prezzo incomparabilmente superiore al reale valore, beni da svendere alle stesse imprese trasferenti o da rottamare.

Inoltre il Ministero del Tesoro quale azionista unico delle società è garante di tutti i debiti della Armamenti e Aerospazio anche relativi alla definizione dei rapporti con gli stati committenti delle forniture.

11. Attraverso l'inserimento nel piano di ristrutturazione industriale delle aziende della Difesa della previsione di commesse militari per il decennio successivo assistita dalla garanzia di indennizzo da parte del Ministero del Tesoro, è stato assunto dal Governo dell'epoca un impegno per forniture militari al di fuori di piani pluriennali approvati dal Parlamento e di correlativi strumenti di bilancio.

Siffatto comportamento dà luogo a perplessità sulla correttezza del rapporto Governo-Parlamento, spettando a quest'ultimo procedere a stanziamenti e previsioni di spesa nell'ambito dei bilanci annuali e pluriennali ed in relazione ai modelli di difesa che lo Stato intende adottare.

12. Anche alla luce delle esposte considerazioni l'esistenza di un così ampio ed articolato contenzioso tra soggetti comunque facenti capo al Ministero del Tesoro era fatto disdicevole, anche per i costi aggiuntivi economici e di

immagine. Appariva, pertanto, opportuna la definizione transattiva del contenzioso. Va puntualmente notato che il contenzioso tra EFIM e Finmeccanica non è stato conseguenza di autonome scelte gestionali sulla conduzione delle imprese, ma è stato l'effetto di non ben formulate clausole contrattuali e di scelte politico-amministrative quantomeno non chiare nel percorso attuativo e non adeguatamente ponderate nei loro effetti.

Attraverso l'intera vicenda, Finmeccanica ha acquisito vantaggi finanziari superiori al prezzo pagato per l'acquisto delle società della Difesa, il cui passivo era stato già azzerato da EFIM.

La conservazione in mano pubblica delle società della Difesa, scelta strategica del Governo, si sarebbe potuta ottenere attraverso un più lineare percorso, stante anche la possibilità di concedere aiuti di Stato alle società della Difesa.

Permane, peraltro la situazione di incertezza sui costi di gestione delle società Armamenti ed Aerospazio il cui pacchetto azionario è ormai totalmente di proprietà del Ministero del Tesoro e sul quale ricade l'onere del pagamento di tutte le poste passive.⁴

Alla data del precedente referto della Corte dei conti (26 febbraio 1999) la transazione tra EFIM e Finmeccanica non era stato ancora autorizzata dal Ministero del Tesoro.

⁴ Nella precedente relazione della Corte dei conti relativamente sulla vicenda di Armamenti e Aerospazio veniva precisato quanto segue:

- che è stata istituita una società a totale capitale pubblico (azioni intestate al Ministero del Tesoro) per l'acquisizione di beni materiali già obsoleti e sostanzialmente non vendibili e di crediti non esigibili;
- che il trasferimento di detti beni è stato per legge effettuato a valore di libro, senza alcuna preventiva indagine valutativa sul reale valore dei beni trasferiti. Per vero il Ministero del Tesoro su espresso parere dell'Avvocatura, aveva cercato di limitare gli effetti economici dell'operazione attraverso il conferimento di beni da parte delle società cedenti per poter poi pagare le azioni a valore di mercato e non a valore di libro. Peraltro il lodo Mirabelli e la conseguente transazione non ha fatto raggiungere gli auspicati effetti positivi;
- che i beni oggetto della cessione alla neo costituita società possono essere venduti alle sole società cedenti naturalmente ad un prezzo assai inferiore a quello di cessione;
- che sono stati addossati al bilancio dello Stato oneri latenti di entità imprecisata perché neppure valutati al momento della costituzione della società;
- che sono a carico del bilancio dello Stato le spese per la costituzione e per il funzionamento di una siffatta società, peraltro già messa in liquidazione immediatamente dopo la sua costituzione.

Detta autorizzazione è intervenuta con decreto del 1° marzo 1999, registrato dalla Corte dei conti il 16 marzo 1999. Nello stesso periodo di tempo era giunta a conclusione la transazione tra Finmeccanica e Nuova Safim S.p.A..

Il contratto di transazione tra EFIM e Finmeccanica diveniva così operativo in data 31 marzo 1999, data sotto la quale si erano verificati tutti gli eventi posti a condizione di efficacia dell'accordo transattivo.

Rimaneva, pur dopo detta transazione aperto il contenzioso tra Finmeccanica e Safim Factor S.p.A. in l.c.a. particolarmente complesso, per il quale veniva ancora cercata una sistemazione transattiva, eventualmente tramite concordato ex art. 214 legge fallimentare. Detto contenzioso si è concluso con l'accordo formalizzato il 16 maggio 2000.

Per adempiere alle obbligazioni poste a carico di EFIM in l.c.a. dal contratto di transazione con FINMECCANICA, il Commissario liquidatore ha provveduto:

- a) in data 15 aprile 1999, ad accreditare a Finmeccanica l'importo di lire 140.000.000.000 di cui alla legge 738/94 per riproporzionamento del personale delle società vendute a Finmeccanica e l'importo di lire 181.388.667.000 per mancate commesse belliche statali, ai sensi degli art. 7 e 8 dell'accordo del 16 giugno 1998, dopo aver incassato da Finmeccanica la somma di lire 363.904.288.000 in pari data;
- b) in data 15 aprile 1999, al pagamento di lire 11.599.186.301 a Otobreda Finanziaria, lire 38.567.297.260 a Sistemi e Spazio e lire 51.832.192.000 a Aviofer (comprensivi di interessi) ripartendo tra le predette società (in relazione al numero di azioni delle società della Difesa di esse rispettivamente cedute) quanto ricevuto da Finmeccanica, in esecuzione dell'art. 10 della transazione;
- c) in data 12 aprile 1999, a definire con Finmeccanica i rapporti in essere tra le parti concernenti Alenia S.p.A. con scambio di lettere 12.4.1999, così come previsto dall'art. 11 della transazione;
- d) a predisporre gli atti necessari per perfezionare le rinunce ai giudizi di cui all'allegato D della transazione, in esecuzione degli artt. 11 e

12 dell'accordo transattivo, che sono stati notificati nelle forme e con le modalità previste per legge.

Il Commissario liquidatore sollecitava anche disposizioni per la consegna del certificato azionario n.1 portante n. 200.000 azioni della "Armamenti e Aerospazio S.p.A." al Ministro del Tesoro nella cui titolarità le azioni sono entrate, in adempimento all'obbligazione relativa alle formalità necessarie al fine di far risultare intestate a detto Ministero le azioni di Armamenti e Aerospazio S.p.A. prevista dal punto 3 dell'accordo transattivo.

Successivamente, in data 4 maggio 1999 EFIM e Finmeccanica con comunicazione a firme congiunte informavano il Ministero del Tesoro che la transazione aveva avuto esecuzione eccezione fatta per la consegna dei certificati azionari di Armamenti e Aerospazio S.p.A., e reiteravano al riguardo richiesta di istruzioni.

I certificati azionari risultano poi essere stati consegnati al Ministero del Tesoro, così divenuto azionista unico della società predetta. A conclusione della vicenda anche a fronte di dichiarazioni equivoche se non fuorvianti rilasciate in più occasioni dal Commissario liquidatore e dal Ministero vigilante, va confermata la valutazione favorevole della Corte dei conti sulla conclusione del contenzioso EFIM - Finmeccanica, espresso anche nella precedente relazione.

La Corte dei conti ha invece espresso giudizi negativi sulla genesi del contenzioso e sulla sua permanenza, riferito sia a disposizioni legislative non ben meditate, sia alle clausole dei contratti di trasferimento delle società facenti capo all'EFIM e Finmeccanica, sia alla mancanza di una volitiva regia da parte del Ministero del Tesoro.

Sotto l'incisivo profilo della valutazione economico-finanziaria della gestione le osservazioni della Corte mantengono tutta intera la loro validità, a nulla rilevando la eventuale legittimità formale dei singoli atti del procedimento.

Sotto il profilo economico-finanziario non si può infatti non porre in evidenza che la mancata indicazione, nei contratti di compravendita di società ed aziende della Difesa, del prezzo di vendita o almeno di precise

indicazioni sui criteri di determinazione del prezzo stesso nonché l'esasperata conflittualità tra l'EFIM e le società del gruppo con Finmeccanica ha dato luogo ad un articolato e complesso contenzioso, con il ricorso ad una serie di istanze giudiziarie.

Il costo del contenzioso è stato elevatissimo. La spesa per arbitrati, consulenze, difese giudiziali è infatti valutabile nell'ordine di alcune decine di miliardi, ripartite tra EFIM e Finmeccanica.

Va opportunamente chiarito che detti costi non sono conseguenza di scelte gestionali autonome di EFIM e Finmeccanica, scelte gestionali che avrebbero dovuto riguardare le condizioni di vendita ed il prezzo dei beni oggetto dei contratti ed eventualmente gli aiuti di Stato a favore di Finmeccanica per l'acquisizione economicamente sostenibile delle società della Difesa.

Il contenzioso, infatti, è stato conseguenza del percorso e delle modalità prescelte in sede contrattuale, amministrativa e nelle emanazione di decreti legge.

Se in questa sede fossero stati precisati ed esattamente individuati i contenuti dei contratti, i diritti ed obblighi delle parti, i finanziamenti a carico del bilancio dello Stato necessari per mantenere sul mercato le imprese della Difesa, non vi sarebbero state ragioni di contenzioso e si sarebbe reso così trasparente anche al Parlamento ed all'opinione pubblica il costo complessivo della operazione.

Si tratta di costi che comunque hanno fatto carico alla finanza pubblica, e cioè al bilancio dello Stato o di enti pubblici ad esso direttamente riconducibili senza alcun beneficio correlativo.

Infatti, come è stato posto in evidenza in modo particolareggiato nella precedente relazione il trasferimento delle società ed aziende della Difesa di EFIM e Finmeccanica è avvenuto (pur dopo la ricapitalizzazione della società della Difesa, che ha comportato una spesa di oltre 4.000 miliardi di lire ed all'accollo allo Stato delle partite debitorie delle commesse Iran, Iraq ecc.), concedendo a Finmeccanica (sotto voci la cui natura è ampiamente opinabile) un ulteriore finanziamento superiore al prezzo di acquisto della società, con trasferimenti a favore di Finmeccanica di una somma superiore per oltre 200 miliardi di lire al prezzo di acquisto delle società della Difesa.

Gli swaps

Nelle precedenti relazioni della Corte dei conti era stato posto in evidenza che il gruppo EFIM, all'inizio della liquidazione, aveva in essere oltre 2.000 miliardi di finanziamenti in valuta estera.

L'accentrarsi della pressione sulla lira nei mesi immediatamente successivi al luglio 1992 richiamò l'attenzione su tali finanziamenti che peraltro erano per la quasi totalità assistiti da copertura cambistica e di tasso attraverso contratti di swap stipulati tutti a nome di Nuova Safim⁵.

⁵ Nuova Safim aveva stipulato una serie di contratti di swap redatti sulla base del modulo ISDA 1987 Master Agreement. Questi accordi, secondo lo schema tipico, impegnavano le parti:

- 1) a scambiarsi due importi capitali in divise diverse, costituenti l'uno il controvalore dell'altro al cambio corrente, o convenuto, alla data iniziale;
- 2) a pagare all'altra parte interessi, a un tasso e a scadenza convenuti, sulla somma capitale ricevuta;
- 3) a restituire alla scadenza il capitale ricevuto inizialmente, nella medesima divisa.

I contratti prevedono inoltre, solitamente, la possibilità che i capitali iniziali e finali siano scambiati solo nominalmente, operandosi in concreto la compensazione fra le rispettive poste.

All'esito, pertanto, l'operazione determina:

- 1) il pagamento di interessi sulla divisa ricevuta;
- 2) il pagamento della differenza fra il controvalore in valuta di riferimento della divisa estera al cambio iniziale e il controvalore in valuta di riferimento della divisa estera al cambio finale.

Questi contratti svolgono la funzione di eliminare il rischio di cambio connesso ad una posizione debitoria in divisa.

Il rapporto esistente fra lo swap ed il debito è, infatti, tale che, nel caso di svalutazione della valuta nazionale rispetto alla divisa estera, all'atto del rimborso ed in relazione ai vari pagamenti di interessi dovuti nel corso del rapporto di mutuo dal mutuatario, il maggior onere di cambio a carico del debitore è perfettamente bilanciato da un identico ammontare che il soggetto nazionale ottiene nel rapporto di swap; e viceversa, qualora la moneta nazionale si apprezzi sulla divisa estera usata nel finanziamento, al minor onere a carico del debitore corrisponderà per lo stesso una identica somma in dare in esecuzione del parallelo contratto di swap. Naturalmente, l'operazione è attuabile anche utilizzando una pluralità di contratti di swap a copertura di un identico finanziamento, ciò che avviene, ad esempio, nel caso di finanziamenti in Yen, cui si accompagna un primo swap Yen/Dollaro USA, e un secondo swap Dollaro USA/Lira Italiana.

Il risultato della combinazione fra swap e finanziamento è, comunque, quello di rendere l'intera operazione indifferente rispetto al rischio di cambio. Il contratto di finanziamento e quello eventuale di swap sono, di norma, giuridicamente del tutto autonomi, nel senso che il primo non costituisce la causa del secondo e che, in linea di principio, il soggetto mutuante resta del tutto estraneo al rapporto fra il mutuatario-debitore e la controparte di quest'ultimo nel contratto di swap.

Il costo della copertura in swap è dato da un margine che l'operatore professionale ottiene a proprio favore nella definizione degli interessi pagabili nello swap.

Nuova Safim, società finanziaria operante nell'interesse delle diverse società del gruppo EFIM, si era finanziata facendo ampio ricorso al mercato internazionale ed assumendo veste di mutuatario in numerosi finanziamenti in valuta estera, soprattutto Dollari USA e Yen

Peraltro, proprio nel momento di maggiore debolezza della lira il primo D.L. del 17 luglio 1992, istitutivo della Liquidazione EFIM come pure la successiva reiterazione da parte del Governo, non contemplavano alcuna indicazione su tali peculiari operazioni. Solo dopo 5 mesi, con il D.L. 19.12.1992, n. 487 veniva inserito all'art. 6 all'inizio del comma 4 la seguente disposizione: "i contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonché i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa è posteriore al termine della liquidazione di cui all'art. 4 comma 3 etc."

Nel periodo intercorrente fino all'approvazione del citato D.L. tutte le banche estere avevano, in applicazione delle norme contrattuali, peraltro in gran parte sottoscritte secondo il diritto inglese, provveduto a dichiarare l'insolvenza della società contraente, la Nuova Safim, disdettando, di conseguenza, le operazioni di swap, mano a mano che venivano a scadenza. Per inciso, queste coperture in gran parte prevedevano la tecnicità di rinnovi periodici con liquidazioni differenziali, a debito o a credito di ciascuna delle parti contraenti secondo l'andamento dei cambi.

Mentre la costituzione in mora della prenditrice, da parte delle banche estere, di per sé, non creava conseguenze di sorta in quanto i rimborsi del capitale avrebbe seguito le direttive del disposto di legge, che regolamentava sin dal primo Decreto le modalità di rimborso, la chiusura delle coperture cambistiche, invece, ha provocato una lievitazione degli importi da rimborsare, a seguito della svalutazione intervenuta proprio nel periodo di cui trattasi, stimabile intorno ai 400 miliardi di lire.

La vicenda relativa ai contratti di swap ed agli effetti sul bilancio Nuova Safim, e per riflesso su quello EFIM, sono stati particolareggiatamente illustrati nella precedente relazione della Corte dei conti.

Giapponesi. Trovandosi esposta a termine su tali valute, Nuova Safim, per ciascun finanziamento, aveva stipulato uno o più contratti di swap, che le assicuravano di ricevere, alla scadenza, importi in divisa corrispondenti al maggior onere di cambio al quale Nuova Safim si fosse trovata esposta al momento del pagamento degli interessi ed a quello della restituzione dei finanziamenti in divisa ricevuti.

Dopo reiterate richieste di chiarimenti avanzate dal Comitato di sorveglianza EFIM il Commissario liquidatore di Nuova Safim in data 16 novembre 1998 ha dato notizia che le perdite nette sopportate da Nuova Safim negli anni dal 1992 al 1997 in dipendenza dei finanziamenti esteri e delle vicende relative alle connesse operazioni di copertura (swaps) ammontano a L. 434,1 miliardi di lire.

Il Commissario liquidatore EFIM in una lettera datata 10 luglio 2000 indirizzata al Ministro del Tesoro ha cercato, sulla base anche di analisi effettuate dal prof. Carlo Mottura al quale aveva conferito apposito incarico di consulenza, di ulteriormente chiarire la vicenda.

Dalla lettera in questione risultano confermati elementi relativi all'indebitamento estero di Nuova Safim già posti in evidenza, e cioè:

- 1) la sostanziale eguaglianza tra i valori nominali delle posizioni a credito nelle valute estere derivanti dai contratti swap e i valori nominali delle posizioni a debito (nelle stesse valute) derivanti dai finanziamenti esteri, con conseguente integrale copertura dei finanziamenti esteri dal rischio di cambio;
- 2) gli effetti negativi su detta situazione conseguente al D.L. n.340/1992 di commissariamento dell'EFIM, sia per i riflessi diretti sui contratti di swap sia per la posizione assunta dalle banche finanziatrici. Queste chiedevano, oltre al rimborso integrale del capitale, il pagamento degli interessi di mora, il rimborso integrale delle spese, il risarcimento del danno;
- 3) la intervenuta risoluzione di tutti i contratti di swap nel periodo intercorrente tra il citato D.L. 17 luglio 1992 n. 340 e i D.L. 19 dicembre 1992, n. 487. Quest'ultimo (art. 6, comma 4) sanciva che i contratti e le operazioni di finanziamenti a medio lungo termine effettuati da banche ed istituzioni finanziarie nonché i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere al 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite alla loro scadenza anche se essa è posteriore al termine della liquidazione.

La risoluzione dei contratti di swap è poi avvenuta facendo valere in alcuni casi le clausole dell'“event of illegality” ed in talaltri le clausole dell'“event of default”;

- 4) i vantaggi, che si sostiene essere stati ottenuti con accordi anche transattivi con banche estere finanziatrici, attengono essenzialmente alla rinuncia da parte di queste ultime delle richieste diverse dal rimborso dei capitali e cioè al pagamento di interessi moratori o di somme a titolo di asseriti risarcimenti del danno;
- 5) il contenzioso instaurato con Sekura Bank innanzi ad una Corte inglese (così come l'inserimento tra i conti d'ordine del bilancio di Nuova Safim dell'importo di £. 172,6 milioni) trovava fondamento nella convinzione di Nuova Safim che i divieti di legge imponevano a Nuova Safim un comportamento obbligato costituente causa di forza maggiore

A fronte delle esposte considerazioni e sulla sola base degli elementi posti a disposizione del Comitato di sorveglianza EFIM e della Corte dei Conti dal Commissario liquidatore EFIM ed in assenza di risposte agli specifici quesiti formulati dal magistrato della Corte dei Conti addetto al controllo possono trarsi le seguenti conseguenze:

- 1) La somma di L. 434,1 miliardi è la perdita netta subita da Nuova Safim, risultante dalla situazione patrimoniale di detta Società, in dipendenza dei finanziamenti esteri ed in conseguenza delle perdite di valore della lira nei confronti delle divise estere forti (dollaro e yen) intervenenti nel periodo;
- 2) detta perdita non si sarebbe verificata se nel periodo considerato avessero avuto effetto i contratti di swap stipulati da Nuova Safim a fronte di ciascun finanziamento, avendo detti contratti la funzione di fissare il costo delle operazioni di indebitamento al momento del finanziamento e di rendere perciò sostanzialmente indifferenti le successive variazioni dei rapporti di cambio;
- 3) la perdita come sopra quantificata in L. 434,1 miliardi è la risultante di due diverse vicende relative alla risoluzione dei contratti di swap.

Infatti rispetto ad una parte di questi contratti all'atto della early termination le banche estere contraenti hanno invocato l'applicazione della clausola dell'Event of illegality, che consente la risoluzione anticipata a causa dell'insolvenza del debitore, ma che non esime la parte adempiente dal corrispondere quanto eventualmente dovuto in base al contratto all'altra parte. In questi casi, anche in forza di transazione tra Nuova Safim e banche finanziatrici direttamente coinvolte in contratti di swap, non si è aperto alcun contenzioso tra le parti. Su Nuova Safim sono ricaduti gli effetti negativi del peggioramento del rapporto di cambio successivo alla early termination e le relative perdite sono state inserite nei conti di Nuova Safim a partire dal 1992;

- 4) in altri casi (e cioè per 13 contratti di swap) le banche avevano fatto ricorso all'altra clausola contrattuale riguardante l'Event of Default, clausola di risoluzione in forza della quale esse non erano tenute al pagamento degli importi già maturati a credito di Nuova Safim.

Per questi ultimi contratti oltre alle perdite per i rimborsi e cambi non più protetti avvenuti successivamente alla risoluzione del contratto si erano verificate perdite per eventi precedenti contabilizzate da Nuova Safim per L. 172,6 miliardi di lire.

Nuova Safim iscriveva infatti detta somma in bilancio tra i conti d'ordine nel presupposto di intraprendere azioni giudiziarie per il recupero della somma stessa.

In effetti Nuova Safim ha iniziato una procedura legale innanzi alla High Court di Londra conclusasi negativamente e per la quale pende appello.

La conclusione negativa del procedimento giudiziario (cfr. pagg. 73-75 precedente relazione) ha indotto Nuova Safim ad iscrivere a conto economico nel 1997 come perdita la somma relativa alla suddetta causale, che veniva peraltro quantificata in L. 227,1 miliardi con un incremento rispetto alla precedente appostazione di 55 miliardi di lire. A questa cifra faceva riferimento la relazione della Corte dei Conti con

la dizione per perdite nette relative alla compensazione di tutte le operazioni di swap, (e cioè ritenute ancora in essere dalla Nuova Safim e perciò iscritte a conto d'ordine come massima possibile perdita. Ciò si evince chiaramente anche dalla nota inserita nella relazione);

- 5) risulta evidente che, in conseguenza delle risoluzioni dei contratti di swap, Nuova Safim ha subito perdite, contabilizzate nel conto economico, per L. 434,1 miliardi di lire;
- 6) con questi dati non sono raffrontabili eventuali risparmi conseguiti da Nuova Safim in sede di transazione con le banche creditrici sul rimborso di mutui, risparmi quantificati in complessivi 171,6 miliardi di lire. E' evidente, infatti, che questa somma avrebbe costituito una ulteriore perdita di Nuova Safim ove fossero state accolte integralmente pretese delle banche creditrici oggetto invece delle transazioni.

La valutazione positiva delle transazioni può riguardare l'attività gestoria di Nuova Safim e le capacità professionali dei suoi consulenti ma non costituisce un vantaggio economico o finanziario raffrontabile con le perdite di cambio come sopra individuate. Infatti non è stata fornita documentazione comprovante che le banche finanziatrici abbiano rinunciato a vantaggi di cambio intervenuti nel periodo considerato;

- 7) i supposti risparmi di Nuova Safim trovano, a quanto almeno emerge dagli elementi forniti, fondamento nella rinuncia delle banche finanziatrici alle richieste relative agli interessi di mora ed al risarcimento del danno, cioè a richieste che non sembrano aver fondamento giuridico in quanto - come afferma il Commissario liquidatore EFIM - il pagamento integrale del debito era garantito dello Stato. Rispetto al finanziamento, pertanto, non vi era stata né era ipotizzabile insolvenza di Nuova Safim.

D'altro canto sin dalla emanazione del D.L. 14 agosto 1992 n. 362 (avvenuto a meno di un mese dell'originario D.L. 18 luglio 1992, n. 340) il Commissario liquidatore poteva proporre al Ministero del Tesoro